

La ricorrente invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta non ha applicato i criteri giuridici corretti relativi a una nuova sostanza attiva, così violando la normativa, in particolare l'art. 10, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/83<sup>(2)</sup> e l'allegato I, parte II, sezione III della stessa direttiva, nonché le linee-guida pertinenti quali la Guida per i richiedenti, e segnatamente i suoi volumi 2A e 3. La ricorrente deduce inoltre che l'approccio adottato dalla convenuta nella decisione impugnata, con riguardo all'individuazione dei presupposti che integrano la nozione di nuova sostanza attiva, viola l'oggetto e lo scopo del quadro normativo, il quale non si fonda su concetti di «valore aggiunto» o di efficacia comparativa, ma su parametri assoluti di qualità, sicurezza ed efficacia.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato i suoi diritti procedurali essenziali, poiché l'EMEA ha ricevuto e preso in considerazione dichiarazioni effettuate da terzi senza informare la ricorrente della loro esistenza o concederle l'opportunità di presentare osservazioni.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1)

<sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67)

### Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter/UAMI (GG)

(Causa T-278/09)

(2009/C 220/82)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Gau-Algesheim, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 aprile 2009 (procedimento R 1568/2008-1).
- condannare l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

#### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «GG» per prodotti della classe 33 (domanda n. 6 388 284)

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 75 per vizio di motivazione della decisione e dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009<sup>(1)</sup>, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario e non sussisterebbe alcun imperativo di disponibilità.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

### Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)

(Causa T-279/09)

(2009/C 220/83)

*Lingua di deposito del ricorso: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Antonino Aiello (Vico Equense, Italia) (rappresentanti: M. Coccia, avvocato, L. Pardo, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso:* Cantoni ITC SpA (Milano, Italia)

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI del 2 aprile 2009, notificata a mezzo telefax in data 14 maggio 2009, resa nel procedimento R 1148/2008-1 tra Antonino Aiello e Cantoni ITC S.p.A. e, in riforma della stessa, respingere l'opposizione B 856 163 alla registrazione del marchio «100 % CAPRI» per i prodotti delle classi 3, 18 e 25 (n. 003563848).
- Condannare la parte resistente al pagamento di tutte le spese relative al procedimento innanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

#### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* Il ricorrente.

*Marchio comunitario interessato:* Marchio figurativo contenente l'elemento numerico-verbale «100 % Capri» (domanda di registrazione n. 3 563 848), per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

*Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* CANTONI L.T.C. S.p.A.

*Marchio o segno fatto valere:* Marchio figurativo comunitario (domanda di registrazione n. 2 689 891) e nazionale contenente l'elemento verbale «CAPRI», per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

*Decisione della divisione di opposizione:* Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti in contestazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* La violazione dell'articolo 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 50, comma 1, e 20, comma 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario (sostituito dal Regolamento n. 207/2009).

---

**Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Fédération Internationale des Logis/UAMI (Rappresentazione di un quadrato di colore verde)**

**(Causa T-282/09)**

(2009/C 220/84)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Fédération Internationale des Logis (Parigi, Francia) (rappresentante: B. Brisset, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 aprile 2009, procedimento R 1511/2008-1, e autorizzare la registrazione del marchio domandato;
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo che rappresenta un quadrato di colore verde, per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 24, 43 e 44 — domanda n. 6 468 789.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di registrazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché la rappresentazione di un quadrato dai lati convessi di un particolare e specifico colore verde risulta distintiva con riguardo ai prodotti e servizi di cui è stata richiesta la registrazione, in quanto detti elementi conferirebbero un aspetto particolare al marchio relativo a tali prodotti e servizi.

**Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — CEVA/Commissione**

**(Causa T-285/09)**

(2009/C 220/85)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- da un lato, accertare l'assenza di motivazione dei titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito della Commissione europea dell'11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;
- dall'altro lato, accertare il rischio di arricchimento senza causa della Commissione in caso di rimborso, da parte del CEVA, della somma di EUR 173 435 maggiorata degli interessi di mora;
- conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell'11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;
- infine, accertare l'inadempimento della Commissione alle disposizioni contrattuali del contratto n. Q5RS-2000-31334, denominato SEAPURA;
- in particolare, l'inadempimento alle disposizioni degli artt. 22 5°, paragrafo 3 dell'allegato II, e 3.5 dell'allegato II del contratto n. Q5RS-2000-31334;
- conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell'11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento dei titoli esecutivi con i quali la Commissione ha domandato l'integrale rimborso degli anticipi versati al ricorrente nell'ambito del contratto SEAPURA n. Q5RS-2000-31334, relativo a un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Il ricorrente fa valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso, relativi a:

- un'insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe fondata su un'asserita violazione delle obbligazioni contrattuali da parte del ricorrente senza peraltro esporre i motivi di diritto e di fatto a sostegno di tale asserzione;